

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLE
DELL'INFANZIA E NIDI INTEGRATI

Via Mora, 53 - 36100 Vicenza
tel. 0444/291.360 - fax 291.448
e-mail adasm@csv.vicenza.it

Verbale del 13.07.20

ASSEMBLEA STRAORDINARIA CON MODALITA' ORDINARIA

Alle ore 18,00 il Presidente, constatata l'assenza dei soci, dichiara non valida l'assemblea in prima convocazione .

In seconda convocazione alle ore 18.30 alla presenza di 5 soci di cui 4 portatori di delega per un totale di 9 presenze, come da elenco allegato, il Presidente dichiara valida l'assemblea e nomina segretario l'Ing. Franzoia.

Si procede all'esamina degli argomenti in base all'ordine del giorno.

Al primo punto dell'ordine del giorno c'è l'adeguamento dello Statuto come da indicazioni del D. Lgs. 117/17 sul terzo settore da effettuarsi con assemblea straordinaria ma con modalità ordinaria. I soci approvano all'unanimità la modifica.

Successivamente il Presidente, facendo riferimento alla documentazione consegnata ai soci illustra l'andamento economico del 2019 sottolineando l'accertamento finale di un avanzo di gestione di € 5.270,40. Il Presidente propone dunque ai soci di approvare la risultanza di bilancio 2019 nonché il previsionale 2020, così come da allegata documentazione. I soci a voto palese approvano all'unanimità.

Ultimo punto del giorno è varie ed eventuali: il Presidente comunica che il Corso tecnico sulla sicurezza di formazione Generale sospeso a causa del Covid-19 sarà proposto in presenza agli associati entro la prima parte del prossimo anno scolastico, emergenza sanitaria permettendo. Ultimo argomento trattato dal Presidente è la Quota associativa: nella precedente

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLE
DELL'INFANZIA E NIDI INTEGRATI**

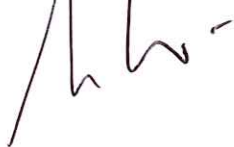
Via Mora, 53 - 36100 Vicenza
tel. 0444/291.360 - fax 291.448
e-mail adasm@csv.vicenza.it

assemblea era stata proposta la diminuzione della quota sociale annuale, ma considerata l'attuale situazione sanitaria del paese non si è certi del numero di soci del prossimo anno pertanto l'argomento viene rimandato.

L'assemblea termina alle ore 19,30.

Il Presidente

Mauro Calderato



Il segretario

Ing. Nicolò Franzoia



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Vicenza
UFFICIO TRIBUTARIO DI VICENZA

Reg.to il 20.10.2010

al N° 3936 Priv. Serie 3ª esente

L'AS... (°)
Firma su delega al Bando Provinciale



ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDI INTEGRATI
Assemblea Ordinaria dei Soci - Lunedì 13 luglio 2020

SOCI

	Nome Cognome	Firma	delega	Scuola
1	AUSTINA ANDREIN			G. BOI AMERIGHI
2	PAOLO CALA		X	G. BOI AMERIGHI
3	PAU' RITA			
4	ROBERTO GARBARINI			
5	DANIELA ZAVILACOVA		X	D. MARCONI KHI
6	NICOLÒ FRANZOLA			—
7	PEDRO GUSENA		X	
8	CASARETO JAVAS		X	
9	PANTOLANAI ANIKA		X	
10				
11				
12				
13				
14				
15				



STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE VOLONTARI SCUOLE DELL'INFANZIA E NIDI INTEGRATI APS".

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via Mora, 53 nel comune di Vicenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I propri soci operano come volontari presso le scuole dell'infanzia ed i nidi integrati, creando le condizioni per l'accoglienza di bimbi svantaggiati per ragioni psico-fisiche o sociali.

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

3. Mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- I volontari sono impegnati soprattutto in attività tecnico-pratiche, sulla base delle competenze di ciascuno, così da consentire alle scuole di non dover sostenere i costi relativi e disporre delle risorse per il personale specializzato per l'assistenza ed il sostegno o per accogliere a rette ridotte i bimbi svantaggiati di cui sopra.

- Le attività tecnico pratiche suddette sono nella maggior parte relative a giardinaggio, manutenzioni, pulizie, attività di cucina, sorveglianza bambini e accompagnatore in scuolabus, addetto amministrativo, istruttore attività tecnico-pratiche, insegnante.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i



sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3 (Ammissione)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 45 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 3 categorie di soci:

Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

Benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione;
- Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico- finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- Versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle



condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 (Recesso ed esclusione dell'associato)

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. (E' ammessa la possibilità di appello entro 30 gg all'assemblea)

ART. 7 (Gli Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Collegio dei Revisori dei Conti (al verificarsi delle condizioni di legge),
- Collegio dei Probiviri (al verificarsi delle condizioni di legge).

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.

ART. 8 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati che si appellano all'Assemblea;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto al segretario



(oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

ART. 10 (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria

amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione,
- Attua le deliberazioni dell'assemblea,
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 (Il Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.



Il presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto per tre mandati. In caso di impedimento del presidente all'esercizio delle sue funzioni lo sostituisce in ogni sua attribuzione il consigliere anziano (eletto con più voti o, a parità, di maggiore età anagrafica).

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 15 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



ART. 17 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d) Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 45 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 22 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 23 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.